

tale situazione determina il sovrappollamento dell'ufficio, a causa dei più lunghi tempi di attesa nel disbrigo dell'attività ordinaria, o impone agli utenti di trasferirsi presso i comuni del circondario, peraltro non sempre e non da tutti agevolmente raggiungibili, così aggravando, irrazionalmente, le competenze di questi sportelli;

queste difficoltà operative appaiono particolarmente penalizzanti sia per quanti si trovano nella necessità di sottrarre energie e tempo alla giornata lavorativa, spesso per ottemperare a richieste di pagamento loro rivolte da enti pubblici, sia per gli utenti meno giovani, che, periodicamente, attendono di riscuotere gli emolumenti pensionistici presso il predetto ufficio postale;

la situazione sopra descritta appare suscettibile di ulteriore aggravamento allorché, approssimandosi la stagione estiva, aumenterà notevolmente, per la presenza dei turisti, la popolazione residente in quel territorio —:

se disponga di dati aggiornati circa i disservizi registrati presso l'ufficio postale di San Vito e circa le cause che li abbiano determinati;

quali iniziative intenda promuovere per favorire il miglior funzionamento di quell'ufficio e perché, ad opera degli organi direttamente competenti, sia posto rimedio alle carenze di personale e alle ulteriori anomalie che risultassero accertate. (4-09179)

* * *

DIFESA

Interrogazione a risposta scritta:

GIANNI MANCUSO, ASCIERTO, DELMASTRO DELLE VEDOVE e GHIGLIA. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere — premesso che:

viene riconosciuta ai reparti militari che debbono mantenere un costante livello

operativo ed addestrativo, un'indennità definita di « Supercampagna », di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 360 del 1996;

con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Capo di Stato maggiore della difesa, devono essere indicati annualmente i contingenti massimi del personale militare destinatario delle disposizioni del decreto del presidente della Repubblica n. 360 del 1996;

in sede di attribuzione dell'indennità di supercampagna ai vari enti e reparti, ad alcuni di essi non è stato riconosciuto il relativo diritto, nonostante tali reparti, oltre a svolgere i propri compiti d'istituto, partecipino fattivamente alle attività operative dei vari comandi svolgendo i servizi armati e dando il massimo supporto operativo;

in riferimento al particolare impegno e la costante disposizione alla prontezza operativa cui è disposta il 1° Reparto Manutenzione Velivoli dell'Aeronautica Militare, situato a Cameri (Novara), unico ente certificato alla manutenzione di 3° livello tecnico del velivolo Tornado e tra poco del nuovo caccia Eurofighter, l'attribuzione dell'indennità di supercampagna risulterebbe in piena attuazione delle disposizioni normative che ne regolano l'assegnazione;

a seguito delle attese e delle aspettative del personale interessato, una mancata attribuzione dell'indennità di supercampagna comporterebbe un contenzioso amministrativo, fondato sulla disparità di trattamento con altro personale beneficiario di tale indennità e nel caso del nostro reparto all'interno della stessa sede aeroportuale, in quanto il Comando Aeroporto di Cameri (Novara) fruisce interamente dell'indennità di supercampagna —:

quali iniziative intenda assumere il Ministro interrogato affinché il personale del 1° Reparto Manutenzione Velivoli del-

l'Aeronautica Militare con sede a Cameri (Novara) venga compreso tra i reparti che hanno diritto almeno dall'anno 2004 dell'indennità di supercampagna. (4-09185)

* * *

ECONOMIA E FINANZE

Interrogazioni a risposta in Commissione:

BENVENUTO. — *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

le forze politiche e sociali della Liguria, in prima linea il consiglio comunale di Genova, manifestano le più forti e condivisibili preoccupazioni per il progressivo depauperamento della consistenza e dei valori locali della rete bancaria regionale, causato dalle aggressive politiche di acquisizione, apparentemente incontrollate, messe in atto in questi ultimi anni da determinati gruppi creditizi, alcuni dei quali sono finiti purtroppo coinvolti, a torto o a ragione, nelle recenti vicende di « risparmio tradito »;

caso concreto è quello del Banco di Chiavari e della Riviera Ligure, ultracentenario e rispettabile istituto di credito con un'ottantina di sportelli sia nella sua culla, il Levante ligure, che nel Ponente ligure, e una tradizione di eccellenza, di fiduciarità nei confronti dei risparmiatori e dell'imprenditoria locale, di corrette relazioni sindacali;

acquisito all'inizio del 2003 dalla Banca popolare di Lodi, il Banco di Chiavari è praticamente sparito nell'anonimo calderone di una Reti Bancarie Holding S.p.A. mentre si è aperto un aspro contenzioso sindacale che sta mettendo a repentaglio 300 posti di lavoro su un totale di 800, con ricadute intollerabili sulla già sofferente economia ligure;

le organizzazioni sindacali più responsabili, presa visione dei progetti della banca capogruppo, denunciano rischi di

depauperamento territoriale, di sovra-sfruttamento dell'organico superstite e di mobilità infragruppo incontrollata;

non si comprende come i suddetti sviluppi della situazione del Banco di Chiavari e della Riviera Ligure si conciliano con la salvaguardia della parte sana del localismo bancario, resa tanto più doverosa dalle richiamate vicende di « risparmio tradito » —:

quali iniziative si intendano assumere a garanzia dei diritti dei lavoratori coinvolti nella vicenda delineata in premessa. (5-02935)

GAMBINI, BIELLI e GASPERONI. — *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

ai cittadini italiani che, giornalmente, si recano nella Repubblica di San Marino per svolgere la propria attività quali lavoratori subordinati non si applicano attualmente le norme della Convenzione contro le doppie imposizioni stipulata tra lo Stato italiano e la Repubblica di San Marino, con lo scopo di disciplinare la tassazione del reddito prodotto da lavoratore italiano transfrontaliero;

detti lavoratori che percepiscono il medesimo stipendio dei propri colleghi sammarinesi si trovano quindi a subire un diverso trattamento fiscale;

per gli anni 2001 e 2002, infatti, il trattamento fiscale del reddito di lavoro conseguito nella Repubblica di San Marino, è stato disciplinato dall'articolo 3 comma 2 della legge 23 dicembre 2000 n. 388, e dall'articolo 9 comma 23 della legge 28 dicembre 2001 n. 488, che ne prevedevano l'esclusione dalla base imponibile;

nel febbraio 2002 la Delegazione della Repubblica italiana e la Delegazione della Repubblica di San Marino hanno sottoscritto, in occasione della definizione della Convenzione per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le frodi fiscali, un